

4621/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29728/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 4621

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 446

Dott. RENATO RORDORF - Presidente - Ud. 03/12/2014
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29728-2008 proposto da:

[REDACTED] IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f.

[REDACTED]), in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato

GIOVANNI PALMERI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

2014

2074

- ricorrente-

contro

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. (c.f./p.i. 01127760047), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso l'avvocato UMBERTO MORERA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3158/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PALMERI GIOVANNI che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato SPINELLI STEFANO, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 21 luglio 2008 la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 209 l. fall., dalla Banca regionale europea s.p.a., aveva ammesso quest'ultima al passivo della procedura per l'importo di euro 872.880,93.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha sottolineato: a) che il credito della Banca regionale europea s.p.a. trovava il suo fondamento in un valido impegno fideiussorio, assunto con lettera del 18 dicembre 1986 e poi confermato con lettera datata 11 aprile 1991, sottoscritta dal consigliere delegato, dott. [REDACTED] dalla [REDACTED] *in bonis*, per garantire una linea di credito in favore della controllata IFI; b) che la natura del rapporto intercorso tra le parti si desumeva formalmente dal richiamo agli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ.; c) che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello statuto della [REDACTED], il rilascio di fideiussioni era inerente alla finalità sociale e ne facilitava il conseguimento, in quanto era diretto ad impedire, attraverso la concessione della garanzia alla banca finanziatrice, l'insolvenza di una società controllata.

Avverso tale sentenza la [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Banca regionale europea s.p.a. resiste con controricorso.

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1937 e seg. cod. civ. nonché degli artt. 1362 e seg. cod. civ., in particolare sottolineando l'assenza di una prova rigorosa della volontà della [REDACTED] di prestare fideiussione.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che la manifestazione della volontà di prestare fideiussione non richiede l'utilizzo di formule sacramentali (di recente, v. Cass., sez. 3, sentenza del 7 marzo 2014, n. 5417), giacché il legislatore impone solo che sia espressa in termini chiari e non equivoci (Cass., sez. 3, sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26064), rileva la Corte che il ricorrente non chiarisce di quale regola di ermeneutica contrattuale lamenta la violazione, né illustra le ragioni che osterebbero all'interpretazione accolta da entrambi i giudici di merito, attraverso la valorizzazione di profili di equivocità dei dati valorizzati da questi ultimi.

2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ., dell'art. 130 r.d. n. 630 del 1925, dell'art. 5, secondo comma, l. n. 295 del 1978, dell'art. 4 della l. n. 742 del 1986 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che, quali che fossero le previsioni statutarie, l'assunzione dell'obbligazione di cui alla lettera del 18 dicembre 1986 si poneva al di fuori dell'esercizio dell'attività assicurativa.

La doglianza è infondata.

Come condivisibilmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed a quelle connesse non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore. Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, in quanto atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l'interesse del gruppo societario nel suo insieme (Sez. Un., sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30174).

3. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014

Il Consigliere Estensore

Dott. Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Dott. Renato Rordorf

